



TRIBUNALE DI AREZZO

DECRETO PER LO SVOLGIMENTO MEDIANTE TRATTAZIONE SCRITTA

DI TUTTE LE UDIENZE DI ESECUZIONI MOBILIARI

(presso debitore, presso terzi, incluse opposizioni ed esecuzioni di obblighi di fare)

FISSATE PER IL MESE DI GENNAIO 2021

Il G.O.P. in funzione di G.E., Dott.ssa Monica Nicito,

visto l'art. 23 del decreto legge n. 137 del 28.10.2020 (*cd decreto ristori*) che ha prorogato al **31.01.2021** il termine, inizialmente fissato al 31.12.2020, previsto dall'art. 221 della Legge n. 77 del 2020; viste pertanto le modalità indicate per lo svolgimento delle udienze civili in ragione delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 e della persistente necessità di limitare, per quanto possibile, gli accessi in Tribunale; letto, in particolare, il comma 4 del citato art. 221, il quale recita: *"Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile"*;

ritenuto di dover procedere, per l'esigenza di limitare per quanto possibile gli accessi in Tribunale, alla trattazione scritta delle procedure fissate per le udienze di gennaio 2021, secondo le modalità indicate dal citato art. 221 comma 4°, prorogate fino al 31.01.2021, anche in virtù della prosecuzione della emergenza epidemiologica; considerato che la modalità cartolare finora adottata in seguito alla pandemia si è rivelata consona alla trattazione delle udienze di esecuzioni mobiliari, avendo consentito una ordinaria gestione del ruolo ed evitato la formazione di arretrato;

richiamate pertanto le disposizioni emergenziali nonché il provvedimento del Presidente del Tribunale di Arezzo del 5.05.2020 e il protocollo per il settore civile del 7.05.2020 emesso d'intesa con il Presidente del C.O.A. di Arezzo; considerato che le citate norme emergenziali ed i menzionati provvedimenti disciplinano lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti anche mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; ritenuto che la comparizione del debitore esecutato in udienza non è obbligatoria e che dunque l'udienza non "richiede" la sua presenza; considerato perciò che l'udienza stessa non risulta connotata dall'esigenza di instaurare un necessario contraddittorio con il debitore o con soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti; ricordato infatti che "nel processo esecutivo non è configurabile un formale contraddittorio con le caratteristiche proprie del processo di cognizione.." (Cass. 26 gennaio 2005, n. 1618) e che in ogni caso il debitore potrà presentare

opposizione, se in termini, con le modalità di cui agli artt. 615 e ss cpc, ovvero istanze e deduzioni munendosi dell'obbligatorio patrocinio di un difensore e con le modalità telematiche, rese obbligatorie per la materia delle esecuzioni sin dal 31 marzo 2015, dall'art. 16 bis n. 2 del decreto legge n. 179/12 convertito con modifiche dalla legge n. 228/2012 e dall'art. 44 del dl n. 90/2014 convertito dalla legge n. 162/2014 e modificato dall'art. 18 n. 4 del dl n. 132/2014 e dalla relativa legge di conversione; visto anche l'art. 121 cpc,

P.Q.M.

**DISPONE**

**procedersi a trattazione scritta delle procedure già fissate per il MESE DI GENNAIO 2021 che restano confermate anche per gli orari e gli incumbenti, con le seguenti più puntuali modalità:**

**1) Per i "pignoramenti mobiliari presso terzi";**

**DISPONE**

che l'udienza già fissata si svolga IN FORMA CARTOLARE mediante il deposito in telematico di sintetiche note scritte da denominarsi "note di trattazione scritta per l'udienza del ..." redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;

**ASSEGNA**

termine fino a 10 giorni prima dell'udienza:

a) al creditore procedente ed ai creditori intervenuti per il deposito telematico delle suddette note contenenti l'istanza di assegnazione delle somme accantonate dal terzo pignorato e l'allegazione a cura del creditore procedente della seguente documentazione (se non risulti già depositata nel fascicolo telematico): 1) dichiarazione di quantità del terzo ex art 547 c.p.c., unitamente alla ricevuta PEC. In caso di più dichiarazioni di quantità positive, specificare di quali beni/crediti pignorati si chiede l'assegnazione; 2) la nota spese; 3) ogni altro documento utile e rilevante ai fini dell'assegnazione (ad esempio, la ricevuta di registrazione del titolo esecutivo se avvenuta successivamente alla notifica del precetto); 4) prova della notifica a mezzo pec presso la cancelleria ex art. 492, comma 2° cpc del presente provvedimento al debitore, se non costituito. L'istanza di assegnazione dovrà contenere al suo interno i) la precisazione del credito (come da precetto) con indicazione della decorrenza e tipologia di interessi; ii) l'eventuale indicazione del regime fiscale ai fini I.V.A. del/dei creditore. La nota spese dovrà indicare anche le spese non imponibili da liquidarsi a cura del ge, dunque quelle successive al precetto; l'eventuale richiesta del procuratore del creditore procedente di distrazione delle spese processuali ex art. 93 cpc; l'indicazione del regime fiscale del difensore se antistario; l'indicazione dei costi di registrazione del titolo se sostenuti dopo la notifica del precetto;

b) al debitore, se già costituito per il deposito telematico, di note (con l'espressa dicitura "note di trattazione scritta per l'udienza del ..."), contenenti eventuali osservazioni;

termine ulteriore alle parti fino a 5 giorni prima dell'udienza

